



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                 |   |
|-----------------|---|
| (MI) [REDACTED] | Presidente  |
| (MI) [REDACTED] | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) [REDACTED] | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) [REDACTED] | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) [REDACTED] | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore [REDACTED]

Seduta del 15/02/2018

Esame del ricorso n. 0733975 del 04/06/2016

proposto da [REDACTED]

nei confronti di [REDACTED]



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                 |   |
|-----------------|---|
| (MI) [REDACTED] | Presidente  |
| (MI) [REDACTED] | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) [REDACTED] | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) [REDACTED] | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) [REDACTED] | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore [REDACTED]

Seduta del 15/02/2018

### FATTO

In data 18/11/2011, la cliente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di prestito personale dell'importo di € 39.000,00, da restituire mediante il pagamento di 120 rate di € 536,30 ciascuna.

In sede di stipula, l'intermediario imponeva alla cliente l'adesione a due polizze assicurative collettive asseritamente facoltative. Nonostante, a parere della ricorrente, la loro sostanziale obbligatorietà, l'intermediario ometteva di includere i relativi costi in sede di calcolo del TAEG, considerandoli alla stregua di oneri accessori facoltativi.

Insoddisfatta del riscontro al reclamo, la cliente ha presentato ricorso evidenziando l'erroneità del TAEG indicato nel contratto (9,87%). In particolare, il procuratore della ricorrente precisa che si trattava di polizze inscindibili sottoscritte lo stesso giorno della conclusione del contratto di finanziamento e per la medesima durata. Inoltre, il beneficiario dell'indennizzo (commisurato all'ammontare del capitale residuo del finanziamento) è lo stesso intermediario. Al fine di evidenziare il carattere sostanzialmente obbligatorio delle polizze assicurative per l'erogazione del finanziamento alle condizioni economiche pattuite, il procuratore evidenzia come l'intermediario abbia percepito una remunerazione per il loro collocamento pari al 52% dell'importo di € 3.924,00 addebitato alla cliente a titolo di costi assicurativi. Pertanto, sebbene il contratto indicasse un TAEG del 9,87%, il TAEG effettivo (comprensivo dei relativi costi assicurativi) risultava pari al 11,52%. Detta discrasia determinerebbe, dunque, l'applicazione al finanziamento del tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del



contratto. Il procuratore chiede, dunque, la riformulazione del piano di ammortamento per errata indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento, la condanna dell'intermediario alla produzione integrale della documentazione connessa al prestito e la rifusione delle spese legali (da determinarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014).

Parte ricorrente chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario

- ad applicare il c.d. "Tasso Bot" all'intero finanziamento;
- a produrre la documentazione bancaria richiesta ("copia del contratto di prestito, della precisazione analitica del credito vantato, delle polizze, dei moduli di adesione, e di ogni documento contrattuale afferente le garanzie sul credito di cui alle polizze collettive");
- alla rifusione delle spese legali (da determinarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014).

Nelle proprie controdeduzioni, dopo aver sinteticamente riportato i fatti oggetto di controversia, l'intermediario ha ribadito la correttezza del proprio operato. La resistente precisa che la polizza assicurativa accessoria preordinata alla copertura del rischio di credito non aveva carattere obbligatorio e che la prospettazione del TAEG indicata nel contratto risultava, dunque, del tutto corretta. Peraltro, la cliente aveva liberamente aderito alla copertura assicurativa proposta mediante un'apposita e distinta sottoscrizione e la contestualità dell'adesione non era elemento sufficiente per sostenere il loro carattere sostanzialmente obbligatorio.

Inoltre, rileva in senso contrario all'obbligatorietà delle polizze il fatto che l'eventuale recesso dal contratto assicurativo non incida sul contratto di finanziamento. Peraltro, qualora l'importo dell'indennizzo ecceda il debito residuo, la relativa eccedenza viene versata direttamente all'Assicurato/Cliente (o ai suoi aventi causa). Inoltre, l'intermediario ritiene che il proprio interesse al collocamento della polizza "non contrasta bensì si giustappone a quello (principale) del Cliente (che in tal caso sarebbe stato dispensato dal rimborso delle rate), dovendosi in ciò ravvisare un incontro di interessi del tutto lecito e rispettoso della normativa di settore".

Pertanto, la resistente chiede il rigetto del ricorso evidenziando la facoltatività delle coperture assicurative concordate tra le parti e l'adeguatezza dell'informativa precontrattuale ricevuta dalla cliente.

Il ricorso è stato sospeso nella seduta del 28 novembre 2017. Alla luce delle decisioni emesse in materia dal Collegio di Coordinamento in data 12 giugno 2017 il Collegio ha chiesto alla parte resistente di integrare la documentazione già fornita con l'eventuale produzione di elementi utili a sostegno della asserita facoltatività delle polizze assicurative connesse al prestito.

## DIRITTO

Il principio di diritto enunciato dal Collegio di coordinamento nelle decisioni n. 10617/17, n. 10620/17, n. 10621/17 è il seguente.

Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;



- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

Nel caso specifico, le presunzioni a supporto della tesi sostenuta da parte ricorrente di obbligatorietà delle polizze operano tutte e sono gravi, precise e concordanti, come definite dal Collegio di Coordinamento.

Il valore probatorio di tali presunzioni non è stato contrastato dall'intermediario resistente, che, nonostante la sospensione e la richiesta di ulteriore documentazione, ha prodotto scarsi e insufficienti documenti che dimostrano di aver concesso finanziamenti analoghi a condizioni simili, senza la stipula delle polizze. Tuttavia, l'intermediario omette di provare che tali polizze si riferiscano a prenditori di fondi con un merito creditizio assimilabile a quello del ricorrente.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, confortate dagli elementi di fatto individuati e dall'orientamento dell'Arbitro, questo Collegio – avendo per completezza calcolato che il TAEG del contratto in questione, ove avesse correttamente tenuto conto dei costi assicurativi, sarebbe stato superiore a quello indicato in contratto, come sostenuto dal cliente – ritiene che in luogo della clausola determinativa del TAEG, debba trovare applicazione l'art. 117, comma 7, TUB e la conseguente sostituzione del Tasso annuo effettivo globale. Pertanto, in accoglimento delle richieste di parte ricorrente, il Collegio riconosce all'istante il diritto al ricalcolo del TAEG con eventuali effetti restitutori per gli importi risultanti rispetto a quelli maggiori eventualmente corrisposti.

Si ritiene invece soddisfatta la richiesta di consegna della documentazione da parte della resistente.

Non si accoglie la richiesta di rifusione delle spese legali, data la non complessità del ricorso.

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

firma 1